COMMISSIONE IV

DIFESA

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LELIO LAGORIO INDI

DEL VICEPRESIDENTE PAOLO PIETRO CACCIA

INDICE

	PAG.
Per un lutto del deputato Guido Alberini:	
Lagorio Lelio, Presidente	3
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori Giacometti ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanza- mento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabi- nieri e del Corpo della guardia di fi- nanza (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3054);	
Trantino: Modifiche ed adeguamento dello stato giuridico e dell'avanzamento di sottufficiali, appuntati e militari della	

Guardia di finanza (1329);

Perrone ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (1364);

Gasparotto ed altri: Modifiche agli stati giuridici di cui alle leggi 3 agosto 1961, n. 833, e 18 ottobre 1961, n. 1168, e all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 397, e 11 dicembre 1975, n. 627, nonché modifiche alle norme sul matrimonio di alcuni militari ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431 (1877);

PAG.

PAG.	PAG.
Caccia ed altri: Modifiche allo stato giuri- dico ed all'avanzamento dei vicebriga- dieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (2693)	Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione): Bellocchio ed altri: Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni
2011 821111 11 1111111 (20)0) 1111111111	1988-1989-1990 (2632);
Lagorio Lelio, Presidente 3, 4, 11, 12, 13	Savio: Contributi alle associazioni combat- tentistiche per gli anni 1988, 1989 e
Gasparotto Isaia	1990 (3191)
Gorgoni Gaetano, Sottosegretario di Stato per la difesa	Lagorio Lelio, Presidente 14, 15, 18, 20
La Valle Raniero	Caccia Paolo Pietro, Presidente14
Pellegatta Giovanni	Bubbico Mauro, Sottosegretario di Stato per la difesa
Perrone Antonino	Galante Michele
Stegagnini Bruno, Relatore 4, 11, 12	Grillo Salvatore 20
•	Meleleo Salvatore, Relatore 15, 18
Votazione nominale:	Pellegatta Giovanni
Lagorio Lelio, Presidente	Savio Gastone
Sostituzioni:	Votazione nominale:
Lagorio Lelio, Presidente	Lagorio Lelio, Presidente

La seduta comincia alle 10,45.

GASTONE SAVIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Per un lutto del deputato Guido Alberini.

PRESIDENTE. Desidero esprimere, anche a nome dei membri della Commissione, la più profonda solidarietà e la partecipazione al dolore dell'onorevole Alberini che, nel giro di un mese, ha perso entrambi i genitori.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Giacometti ed altri: Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3054); Trantino: Modifiche ed adeguamento dello stato giuridico e dell'avanzamento di sottufficiali, appuntati e militari della Guardia di finanza (1320); Perrone ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (1364); Gasparotto ed altri: Modifiche agli stati giuridici di cui alle leggi 3 agosto 1961, n. 833 e 18 ottobre 1961, n. 1168, e all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 397 e 11 dicembre 1975, n. 627, nonché modifiche alle norme sul matrimonio di alcuni militari ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, n. 1431 (1877); Caccia ed altri: Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (2693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Giacometti ed altri: « Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1988; e dei deputati Trantino: « Modifiche ed adeguamento dello stato giuridico e dell'avanzamento di sottufficiali, appuntati e militari della Guardia di finanza »; Perrone ed altri: « Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza »; Gasparotto ed altri: « Modifiche agli stati giuridici di cui alle leggi 3 agosto 1961, n. 833 e 18 ottobre 1961, n. 1168, e all'avanzamento dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 397 e 11 dicembre 1975, n. 627, nonché modifiche alle norme sul matrimonio di alcuni militari ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431 »; Caccia ed altri: « Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento dei vicebrigadieri, dei

graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ».

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione aveva deliberato di chiedere il riesame del parere contrario espresso dalla I Commissione su taluni articoli aggiuntivi già approvati dalla nostra Commissione in linea di principio.

La Commissione affari costituzionali, in sede di riesame, ha successivamente espresso parere favorevole sugli articoli aggiuntivi per i quali era stato chiesto il riesame stesso.

Contemporaneamente, sono pervenuti i pareri sugli emendamenti da parte dalle Commissioni lavoro e bilancio, entrambi favorevoli, anche se il secondo a condizione che sia approvato l'emendamento 21.2 del relatore.

Bruno STEGAGNINI, Relatore. Propongo di accettare la condizione posta dalla Commissione bilancio; conseguentemente, ritiro il mio emendamento 21.1 nonché gli articoli aggiuntivi 21.01 (che risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 21.2) e 18.09, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3054, scelta come testo-base per la discussione.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

- 1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza si distinguono in:
- a) vicebrigadieri in servizio permanente;
 - b) vicebrigadieri in ferma volontaria;
 - c) vicebrigadieri in congedo;
- d) vicebrigadieri in congedo assoluto.

- 2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.
- 3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'età sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

- 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:
- a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
- b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria:
- c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
- d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto.
- 2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
- 3. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
- 4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.
- 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni « militari di truppa » e « servizio continuativo » riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni « personale appartenente al ruolo carabinieri ed appuntati » oppure « personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati » e « servizio permanente ».

(È approvato).

ART. 3.

1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

- 1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.
- 2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.
- 3. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.
- 4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge.

- 5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
- 6. All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Nella seduta del 30 novembre la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio l'emendamento del relatore 4.3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

- 1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.
- 2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
- a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;
- b) per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare, non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento stesso.
- 3. Il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello

nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.

- 4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
- 5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

Nella seduta del 30 novembre la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio l'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 5.1

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri, dei
finanzieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma
proporzionale alla durata del corso, fino
ad un massimo di cinque anni, dalla
quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il
programma e la durata dei corsi e del

vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.

2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.

(È approvato).

ART. 7.

- 1. Il militare in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari.
- 2. La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette posizioni.
- 3. Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati.
- 4. L'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

(È approvato).

ART. 8.

- 1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
- 2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
- 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
- 4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e la sua con-

cessione è subordinata alle esigenze di servizio.

- 5. Fermo il disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
- 6. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.
- 7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.
- 8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
- 9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
- 10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti idonei sono richiamati in servizio.
- 11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano essere valutati per l'avanzamento o che debbano sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano domanda, sono richiamati in servizio.
- 12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Agli effetti del trattamento di quiescenza e della indennità

- di fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.
- 13. Gli articoli 7 ed 8 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

(È approvato).

ART. 9.

- 1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, e dalla legge 11 maggio 1981, n. 192, e al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole « scarso rendimento » sono sostituite dalle seguenti: « scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore ».
- 2. Alle lettere b) dell'articolo 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « anche se cessi dal servizio per perdita del grado ».

(È approvato).

ART. 10.

- 1. I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e, purché in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. Essi permangono in tale posizione fino al compimento del sessantunesimo anno di età; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.
- 2. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

- 3. I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
- 4. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del comma 1, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità. Il loro richiamo in temporaneo servizio è disposto, secondo le rispettive competenze, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
- 5. Il militare in ausiliaria non può assumere cariche ed impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
- 6. Il militare che, all'atto della cessazione del servizio permanente per raggiunti limiti di età, sia collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso nella riserva non è computato ai fini del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che, comunque, non può superare il sessantunesimo anno di età.

(È approvato).

ART. 11.

- 1. La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
- 2. Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

- 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al militare in attività di servizio di pari grado, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.
- 2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Nella seduta del 30 novembre la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio l'emendamento Mannino Antonino e Gasparotto 12. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

- 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.
- 2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto.

- 3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio, è conferito il grado di appuntato scelto.
- 4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorità da essi delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dall'autorità competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 4.
- 5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali.
- 6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subìti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.
- 7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.
- 8. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassor-

bito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

- 1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
- « 1) per otto decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;
- 2) per i rimanenti due decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere, abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno « superiore alla media ». Le modalità ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso può essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno ».
- 2. I numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituiti dai seguenti:
- « 1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della

scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

- 2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di « superiore alla media » nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non è consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneità in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo articolo 2 ».
- 3. L'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:
- « ART. 15 1. La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
- 2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.
- 3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.
- 4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.
- 5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20.

6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a 6 mesi ».

Nella seduta del 30 novembre la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio l'emendamento Galante ed altri 14.3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 15, 16, 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

- 1. I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
- 2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso.
- 3. La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari per partecipare ai concorsi, nonché le prove degli esami, attribuendo a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria.

(È approvato).

ART. 16.

1. Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed alla legge 3 agosto 1961, n. 833, nonché quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

- 1. I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
- 2. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

(È approvato).

ART. 18.

- 1. I procedimenti relativi ad infrazioni alle disposizioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa sono estinti qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.
- 2. I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sono stati congedati per infrazioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa, possono essere riammessi in servizio a domanda, purché non abbiano superato il trentesimo anno di età e conservino i prescritti requisiti di idoneità.

(È approvato).

Nella seduta del 30 novembre la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio i seguenti articoli aggiuntivi presentati dal relatore: 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08 e 18.09; nonché il subemendamento, sempre presentato dal relatore, 0.18.03.1.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.01.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.02.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.18.03.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.03, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.04.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.05.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.06.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.07.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18.08.

(È approvato).

Bruno STEGAGNINI, Relatore. Ritiro l'articolo aggiuntivo 18.09 sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 19 e 20 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge:
- a) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima rafferma triennale permangono nella rispettiva po-

sizione di stato sino al compimento del quarto anno di servizio, data in cui transitano in servizio permanente;

- b) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto un anno di servizio in prima rafferma triennale transitano in servizio permanente;
- c) i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale transitano in servizio permanente;
- d) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma annuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta giorni prima della scadenza del vincolo, l'ammissione in servizio permanente;
- e) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano riacquistato l'idoneità fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto quattro anni di servizio ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.

(È approvato).

ART. 20.

- 1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.
- 2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.

(È approvato).

Nella seduta del 30 novembre la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo Savio 20.01.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Nella seduta del 30 novembre la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio gli emendamenti del relatore 21.1 e 21.2.

Bruno STEGAGNINI, Relatore. Ritiro l'emendamento 21.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 21.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Nella seduta del 30 novembre la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 21.01.

Bruno STEGAGNINI, Relatore. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Nella seduta del 30 novembre, infine, la nostra Commissione aveva approvato in linea di principio l'emendamento del relatore Tab. A.1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

- Il relatore, onorevole Stegagnini, ha proposto il seguente nuovo titolo:
- « Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebriga-

dieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ISAIA GASPAROTTO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista alla proposta di legge in discussione, che, rispetto al testo approvato dal Senato, è stata significativamente migliorata sia per quanto riguarda il trattamento dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sia per quanto riguarda la situazione degli appartenenti alla polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato e a quello degli agenti di custodia. Sono stati, infatti, risolti problemi che si trascinavano ormai da anni, soprattutto in relazione all'avanzamento di carriera per le suddette categorie.

Pur nel rispetto dell'autonomia dei due rami del Parlamento, desidero in questa sede esprimere l'auspicio che il provvedimento al nostro esame, già approvato dal Senato e parzialmente modificato in senso migliorativo dalla Commissione difesa della Camera, venga approvato definitivamente dal Senato nella sua attuale formulazione possibilmente prima della fine dell'anno.

ANTONINO PERRONE. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in discussione, in primo luogo perché esso viene incontro alle attese dei sottufficiali, graduati e militari, i quali da anni attendono un provvedimento legislativo che consenta loro di superare la situazione di precarietà in cui versano. In proposito, ricordo che alcuni deputati democristiani avevano presentato una proposta di legge tendente a soddisfare le esigenze delle suddette categorie.

La Commissione difesa, peraltro, ha migliorato ulteriormente quel testo esten-

dendo la portata delle norme anche al personale appartenente alla polizia di Stato. Ci troviamo, quindi, in presenza di un provvedimento coerente ed organico, mediante il quale possono essere soddisfatte sia le esigenze degli appartenenti alle forze armate sia quelle degli agenti di polizia.

GIOVANNI PELLEGATTA. A nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, preannuncio il voto favorevole al provvedimento in discussione anche perché, come si evince facilmente dalla lettura dell'ordine del giorno, una delle proposte di legge presentate in materia reca la firma del collega Trantino, appartenente alla mia stessa parte politica. Tale proposta di legge, non è certamente l'ultima in ordine di presentazione, come è agevolmente dimostrato dal fatto che essa reca il numero 1329. Ritengo, anzi, che essa abbia fornito lo spunto ai colleghi appartenenti ad altri gruppi parlamentari in vista della predisposizione di analoghe iniziative.

RANIERO LA VALLE. A nome del gruppo della sinistra indipendente, preannuncio che voterò a favore del provvedimento in discussione.

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per la difesa. A nome del Governo auspico una sollecita approvazione del provvedimento in discussione, che assume ormai un carattere di urgenza.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta ordierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Giacometti ed altri: « Modifica alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3054) con il seguente nuovo titolo: « Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato »:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge n. 1329, n. 1364, n. 1877 e n. 2693.

Hanno votato sì:

Agrusti, Andreoli, Bonetti, Caccia, Capecchi, Costa Alessandro, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Lagorio, La Valle, Lusetti, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Nappi, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Rabino, Rebulla, Savio, Sbardella, Stegagnini, Tassone, Zamberletti.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Bellocchio ed altri: Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990 (2632); Savio: Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 (3191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei alle 21.

deputati Bellocchio ed altri: « Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990 » e Savio: « Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta di mercoledì 14 dicembre si è conclusa la discussione sulle linee generali e la Commissione ha adottato quale testo-base la proposta di legge n. 2632. Nel corso di quella stessa seduta sono anche stati presentati alcuni emendamenti; successivamente, il Governo ha presentato un ulteriore emendamento, di cui do lettura:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contributi di cui alla presente legge, determinati complessivamente in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 24, comma 1, della legge 11 marzo 1986, n. 67.

3. 2.

Sia sul testo-base sia su tutti gli emendamenti presentati la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. Manca, invece, il parere della V Commissione bilancio, la cui espressione è prevista per il pomeriggio.

Pertanto, rinvio alle 15 il seguito della discussione.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO PIETRO CACCIA

PRESIDENTE. Poiché la Commissione bilancio non ha ancora potuto esprimere il parere, rinvio il seguito della discussione della proposta di legge Bellocchio ed altri al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 21.

Presidenza del Presidente Lelio LAGORIO

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Andreoli, Artese, Ciccardini, Rabino, Sbardella, Tassone, Zamberletti, Zoppi, Capecchi, D'Alema, Magri, Mombelli, Nappi e Palmieri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ferrari Bruno, Ricciuti, Viti, Gregorelli, Duce, Bruni Francesco, Gelpi, Carelli, Bruzzani, Brescia, Ciafardini, Polidori, Solaroli e Pascolat nella discussione delle proposte di legge nn. 2632 e 3191.

Si riprende la discussione delle proposte di legge nn. 2632 e 3191.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo-base e sugli emendamenti ad esso presentati. La Commissione bilancio ha invece espresso parere favorevole all'emendamento Savio 1.1, mentre sul testo base il parere è favorevole a condizione che esso sia riformulato nel seguente modo:

- « 1. Sono prorogate per gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le modalità per la concessione di contributi a favore degli enti ed associazioni di promozione sociale.
- 2. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed associazioni di cui al comma 1, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476.
- 3. La concessione dei contributi in favore degli enti e delle associazioni com-

battentistiche di promozione sociale previsti dall'articolo 8 della legge 19 novembre 1987, n. 476, è prorogata per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

- 4. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 3 sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che a sua volta, presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulla attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.
- 5. I contributi di cui ai commi 1 e 3, determinati complessivamente in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 24, comma 1, della legge 11 marzo 1986, n. 67 ».

SALVATORE MELELEO, Relatore. Accetto il parere della Commissione bilancio.

MAURO BUBBICO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con il relatore e ritiro gli emendamenti presentati in precedenza.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Meleleo, ha presentato il seguente nuovo testo, riformulato in conformità al parere espresso dalla V Commissione:

ART. 1.

1. In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989, 1990, contributi alle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla allegata tabella A, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

- 2. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le modalità per la concessione di contributi a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale.
- 3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed associazioni di cui al comma 1, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476.
- 4. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che a sua volta, presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulla attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.
- 5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 24, comma 1, della legge 11 marzo 1986, n. 67.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A. Milioni di lire Associazione italiana combattenti interalleati 30 Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate 30 Associazione nazionale combattenti e reduci 390 Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in 30 Spagna Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti 40 Associazione nazionale ex inter-170 nati Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ... 890 Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria 130 Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 1.430 Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) 540 Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) 55 Associazione nazionale reduci garibaldini 15 Associazione nazionale reduci 45 della prigionia Associazione nazionale vittime

civili di guerra

620

	Milioni di lire	
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100	
Federazione italiana volontari della libertà	350	
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	30	
Istituto del nastro azzurro	74	

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di adottare il nuovo testo presentato dal relatore come testo-base per la discussione.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo e della
Tabella A ed esso allegata:

ART. 1.

- 1. In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989, 1990, contributi alle associazioni combattentistiche e assimilate, di cui alla allegata tabella A, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
- 2. Salvo quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni contenute nel titolo I della legge 19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le modalità per la concessione di contributi a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale.

- 3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed associazioni di cui al comma 1, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, entro il 31 marzo, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476.
- 4. Gli enti ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, dell'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che a sua volta, presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulla attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.
- 5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, sono erogati a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 24, comma 1, della legge 11 marzo 1986, n. 67.

TABELLA A.

	Milioni di lire —
Associazione italiana combattenti interalleati	30
Associazione nazionale combat- tenti della guerra di libera- zione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate	30
Associazione nazionale combat- tenti e reduci	390
Associazione nazionale combat- tenti volontari antifascisti in Spagna	30

	Milioni di lire —	mulazione bella A:
Associazione nazionale ex de- portati politici nei campi na- zisti	40	All'artico n. 641, agg zione italia
Associazione nazionale ex inter-		1. 1.
nati	170	Salvator Esprimo p
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	890	mento Savi
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiti caduti		Mauro Stato per la favorevole.
per la libertà della Patria	130	PRESID
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	1.430	mendament tore e dal (È appro
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	540	Pongo ir nessa tabell
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	55	portata. (Sono ap
Associazione nazionale reduci garibaldini	15	presentati e mente in ve tura:
Associazione nazionale reduci della prigionia	45	1 7
Associazione nazionale vittime civili di guerra	620	1. La pr giorno succ blicazione Repubblica
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100	(È appro
Federazione italiana volontari della libertà	350	Salvator è noto, esist
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	30	un'attività s siti nella lo zioni, non
Istituto del nastro azzurro	74	dovendo es nale, si mai vamente gra
L'onorevole Savio ha presenta	ato il se-	Stato, sulla n. 14 del 1

del testo, va riferito alla Ta-

olo 1, comma 1, dopo le parole: giungere le seguenti: Associana ciechi di guerra... 30.

MELELEO. Relatore. RE parere favorevole all'emendaio 1.1.

BUBBICO, Sottosegretario di la difesa. Anche il Governo è

ENTE. Pongo in votazione l'eto Savio 1.1, accettato dal rela-Governo.

ovato).

n votazione l'articolo 1 e l'anla A, con la modifica testé ap-

pprovati).

all'articolo 2 non sono stati emendamenti, lo porrò direttaotazione dopo averne dato let-

ART. 2.

resente legge entra in vigore il cessivo a quello della sua pubnella Gazzetta Ufficiale della italiana.

ovato).

o alle dichiarazioni di voto.

RE MELELEO, Relatore. Come tono associazioni che esplicano sociale, secondo i principi inoro stessa natura. Tali associadisponendo di fondi propri e splicare un'attività promoziontengono in vita quasi esclusiazie ai contributi elargiti dallo base, per esempio, della legge 1985 e della legge n. 190 del guente emendamento che, data la rifor- 1981.

Desidero, pertanto, richiamare l'attenzione dei colleghi innanzitutto sulle nobili finalità che si propongono le suddette associazioni le quali, pur avendo un carattere settoriale, custodiscono e sostengono nella povertà, travagliate da mille problemi, valori veramente prestigiosi. In secondo luogo, vorrei sottolineare l'esigenza che i contributi vengano erogati e, al tempo stesso, siano razionalizzati.

Con le due proposte di legge in discussione – è bene precisarlo – non si vuole operare alcuna discriminazione nei confronti delle associazioni che non abbiano natura combattentistica, anche se spesso non è facile individuare in modo chiaro le singole finalità delle associazioni stesse.

I provvedimenti al nostro esame hanno, invece, lo scopo di distinguere e salvaguardare le associazioni combattentistiche, le cui finalità sono a tutti ben note, e che rappresentano uomini che hanno rischiato la propria vita e sopportato molti sacrifici in nome dei valori che difendono e tramandano.

La legge finanziaria ha già stanziato 30 miliardi di lire per gli anni 1988, 1989 e 1990 a favore di tutte le associazioni. Le proposte di legge in esame, invece, stralciando le associazioni combattentistiche, operano una rimodulazione dei contributi, la cui consistenza viene messa in relazione all'importanza e alla mole della singola attività promozionale. Tali associazioni, inoltre, fanno parte di un unico progetto che merita il nostro consenso ed il nostro apprezzamento non solo perché - lo ripeto - sono nate dalla lotta per la libertà, ma anche perché sostengono tuttora il valore vero della pace nel mondo, la necessità del disarmo, l'importanza del rapporti di amicizia e di cooperazione internazionale.

Le due proposte di legge differiscono soltanto per qualche irrilevante particolare relativo agli schemi di assegnazione ed è soltanto per un motivo di ordine cronologico che la prima è stata assunta come testo base.

Non si può, comunque, tacere che probabilmente il legislatore avrebbe dovuto rivedere i parametri previsti ed esaminare più a fondo la consistenza e le attività promozionali delle singole associazioni. Tuttavia, il tempo eccessivamente esiguo a nostra disposizione e la necessità di erogare al più presto i contributi non ce lo hanno permesso.

GIOVANNI PELLEGATTA. Nel prendere la parola in sede di dichiarazione di voto, mi rivolgo sia ai colleghi membri della Commissione difesa sia ai colleghi chiamati in sostituzione di altri e che probabilmente non sanno di che cosa stiamo discutendo.

Desidero, in primo luogo, richiamare l'attenzione di tutti sull'opportunità o meno di concedere contributi all'Associazione nazionale dei reduci garibaldini, che ormai dovrebbero essere tutti scomparsi.

Le proposte di legge in discussione, inoltre, si rivolgono ad una serie di associazioni che probabilmente potrebbero essere conglobate in un'unica struttura; basti pensare che esistono, per esempio, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, l'Associazione nazionale dei perseguitati politici italiani e la federazione italiana delle associazioni partigiane; si tratta, evidentemente, di organismi che potrebbero essere conglobati. Lo stesso discorso vale per l'Associazione nazionale degli ex deportati politici nei campi di concentramento nazisti, l'Associazione nazionale degli ex internati e l'Associazione nazionale dei reduci dalla prigionia.

Desidero, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che non si può operare alcuna discriminazione nei confronti di coloro che sono caduti per la difesa della patria; esistono, tuttavia, due associazioni, e precisamente l'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e l'Associazione nazionale delle famiglie dei martiri caduti per la libertà della patria. In proposito, ritengo che non vi possa essere una distinzione tra caduti di « serie A » e caduti di « serie B », dal momento che tutti coloro che muoiono in guerra danno la propria vita per la patria.

Infine, desidero rilevare che tra le associazioni combattentistiche alle quali vengono erogati i contributi non figurano l'Associazione nazionale dei combattenti italiani in Spagna, che è presieduta dall'ingegner Lodi ed ha la propria sede a Roma, in via dei Mille, né l'Unione nazionale dei combattenti della Repubblica sociale italiana, il cui presidente è l'onorevole Baghino. Desidero che queste mie affermazioni rimangano a verbale. Poiché nella proposta di legge al nostro esame sono ricomprese anche associazioni di tutto rilievo, come l'Istituto del nastro azzurro, il Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare o l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, non è mia intenzione votare contro questo provvedimento. Preannuncio, pertanto, la mia astensione.

MICHELE GALANTE. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista ad una proposta che appare significativa per due ordini di motivi. Innanzitutto, si tratta di un provvedimento unitario che ha visto la convergenza delle forze democratiche uscite dalla Resistenza e che riafferma il valore storico e culturale ed il patrimonio della Resistenza stessa. Ritengo significativo, inoltre, che le associazioni interessate dal provvedimento subiscano un'opera di rinnovamento; a livello nazionale, infatti, esse stanno operando per cercare di liberarsi da una retorica « patriottarda » ed inserirsi in un filone volto a sostenere i valori fondamentali della pace, del disarmo e della collaborazione fra i popoli.

GASTONE SAVIO. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questa proposta di legge che mira a fornire un aiuto tangibile alle varie associazioni a livello nazionale affinché possano continuare a svolgere un'azione che contribuisce a tener vivo ciò che questi uomini hanno fatto durante momenti molto difficili, compiendo fino in fondo il proprio dovere.

SALVATORE GRILLO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano ad una proposta che rappresenta un traguardo importante per le attese delle associazioni interessate. Mi auguro, inoltre, che sia in tal modo possibile riproporre una maggiore presenza di tali associazioni sul piano sociale e nel dibattito culturale del nostro paese.

MAURO BUBBICO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero sottolineare e confermare l'alto valore morale ed ideale che tutti i gruppi che votano questa proposta di legge hanno conferito al provvedimento. La Repubblica si fonda su questi valori e il Governo si riconosce in tali provvedimenti.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bellocchio ed altri: « Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990 » (2632):

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Hanno votato si 3	0
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 3191.

Hanno votato sì:

Agrusti, Bisagno, Bonetti, Brescia, Bruni Francesco, Bruzzani, Caccia, Carelli, Ciafardini, Costa Alessandro, Duce, Ferrandi, Ferrari Bruno, Galante, Gasparotto, Gelpi, Gregorelli, Grillo, Lagorio, Lusetti, Mannino Antonino, Meleleo, Pascolat, Polidori, Rebulla, Ricciuti, Savio, Solaroli, Stegagnini, Viti.

Si è astenuto:

Pellegatta.

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO